

Ripartizione delle somme assegnate per l'esecuzione del Sottoprogramma nazionale del Piano apistico nazionale 2017-19 e relativo bando per l'accesso ai finanziamenti, per l'annualità 2017

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga il Regolamento (CEE) n. 922/1972, il Regolamento (CEE) n. 234/1979, il Regolamento (CE) n. 1037/2001 ed il Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che dispone, all'articolo n. 55, la possibilità per gli Stati membri di elaborare programmi triennali a favore del settore dell'apicoltura il cui finanziamento è ripartito al 50% tra l'Unione Europea (FEAGA) e lo Stato membro che per l'Italia è a carico del Fondo di Rotazione gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2015/1366, del 11 maggio 2015 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2015, del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368, del 6 agosto 2015 della Commissione, recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2103, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e, in particolare, gli articoli 26 e 27;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e, in particolare, l'articolo 92, comma 3;

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della norma nazionale alle direttive comunitarie, in particolare l'articolo 5 che istituisce un Fondo di rotazione;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, e in particolare l'articolo 4, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione di AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge n. 59, del 15 marzo 1997 e successive modifiche;



VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura nonché le successive modifiche apportate dal decreto legislativo n.101/2005, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante l'attuazione della Direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele;

VISTA la legge 24 dicembre 2004 n. 313 recante la disciplina dell'apicoltura;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante le disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante la regolazione dei mercati alimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto 4 dicembre 2009, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale;

VISTO il decreto 11 agosto 2014, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante l'approvazione del Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del citato decreto 4 dicembre 2009;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 12;

VISTO il decreto 3 febbraio 2016, n.387, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che definisce i criteri e le modalità di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori per tutti i prodotti indicati al comma 2 dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, al fine di assicurare sufficiente uniformità operativa sul territorio nazionale;

VISTO il decreto ministeriale del 25 marzo 2016, n. 2173, recante le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto concerne il Programma Nazionale Triennale 2017-19 (di seguito "Programma") a favore del settore dell'apicoltura, per il miglioramento della produzione e della commercializzazione delle produzioni dell'apicoltura, trasmesso il 15 marzo 2016 alla Commissione UE per l'approvazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione n. 2016/1102, del 5 luglio 2016, relativa all'approvazione dei programmi degli Stati membri per il miglioramento della produzione e della



commercializzazione delle produzioni dell'apicoltura per il triennio 2017-2019, con la quale sono fissati i relativi massimali del contributo dell'UE;

VISTO il decreto direttoriale n. 4263 del 11/07/2016 con il quale è ripartito il finanziamento del Programma per l'annualità 2017, che inizia il 1 agosto 2016 e termina il 31 luglio 2017, di cui alla citata Decisione di esecuzione della Commissione n. 2016/1102 del 5 luglio 2016;

VISTE le Istruzioni Operative, emanate da AGEA, n. 28, del 27/7/2016, relative alle procedure istruttorie e di controllo, integrate dalle Istruzioni Operative n. 37, dell'8/11/2016;

CONSIDERATO che il Programma è articolato in sottoprogrammi, di cui uno, di livello nazionale, è di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito "Sottoprogramma ministeriale") e i restanti sono di competenza delle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto stabilito all'articolo 8 del citato decreto ministeriale n. 2173/2016, è consentito alle Amministrazioni che partecipano al Programma di rimodulare il proprio sottoprogramma, in aderenza alle risorse finanziarie assegnate con il decreto direttoriale n. 4263/2016;

CONSIDERATO che è opportuno procedere ad emanare disposizioni finalizzate a dare attuazione al Sottoprogramma ministeriale, per l'annualità 2017, limitando il campo di azione del Sottoprogramma ministeriale a quelle misure o sottomisure di interesse generale per il settore, al fine di assicurare sia le finalità complessive del Programma, a sostegno del settore apistico, sia l'efficacia e l'efficienza dei relativi finanziamenti;

CONSIDERATO che, per evidenti ragioni connesse con l'andamento stagionale delle produzioni del miele, fin dal mese di settembre, quando è disponibile la più ampia varietà di prodotto, è necessario dare corso ad una serie di attività, propedeutiche e necessarie alla realizzazione di talune misure e sottomisure del programma;

RITENUTO pertanto necessario approvare la ripartizione del finanziamento per l'annualità 2017 del Sottoprogramma ministeriale, tra le misure e sottomisure individuate di interesse generale per il settore;

RITENUTO altresì necessario procedere all'emanazione di un bando per l'attribuzione dei finanziamenti, per le varie misure e sottomisure finanziate nell'ambito del Sottoprogramma ministeriale, ai soggetti individuati nell'Allegato I del decreto ministeriale n. 2173/2016;

SENTITO il parere delle Associazioni apistiche nazionali, nella riunione del 28 dicembre 2016;



DECRETA

Articolo 1

Oggetto

- 1. Ai sensi del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173, e del decreto direttoriale 11 luglio 2016, n. 4263, con il presente decreto è approvata la ripartizione, per misure e sottomisure, del finanziamento assegnato al Sottoprogramma del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito nominato Ministero, per l'annualità 2017, come riportata nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- 2. Le percentuali di finanziamento, per le singole misure e sottomisure, sono quelle previste nell'Allegato I al decreto ministeriale del 25 marzo 2016, n. 2173.
- 3. E' indetta una procedura selettiva per l'attribuzione dei finanziamenti ripartiti come indicato al comma 1.

Articolo 2

Soggetti ammessi alla procedura selettiva

- 1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e dell'Allegato I al decreto ministeriale del 25 marzo 2016, n. 2173, possono presentare domanda per l'attribuzione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, gli Istituti di ricerca, gli Enti e le forme associate, in possesso dei requisiti richiesti nel presente decreto e che hanno costituito nel sistema del SIAN il proprio "fascicolo aziendale" attivo presso un Centro di Assistenza Agricola autorizzato.
- 2. Per le organizzazioni di produttori apistici, ai fini della rappresentatività, è necessaria la dimostrazione di rappresentare un volume di prodotto conferito, nel 2015, superiore a 10.000 quintali e di essere operativi nel settore apistico almeno dal 2015, in più di cinque regioni.
- 3. Le altre forme associate, di cui al comma 1, devono rappresentare, in termini di alveari regolarmente denunciati, almeno il 13% del patrimonio apistico nazionale ed essere operative nel settore apistico almeno dal 2015, in più di cinque regioni.
- 4. La consistenza associativa delle associazioni/organizzazioni di secondo grado è calcolata sulla base dei soli apicoltori associati alle singole organizzazioni di produttori aderenti.
- 5. I dati utilizzati per la valutazione della rappresentatività associativa sono riferiti alle dichiarazioni del 2015, relative al censimento 2014, in analogia a quanto operato con il decreto



direttoriale 11 luglio 2016, n. 4263, per la ripartizione delle risorse fra gli Enti partecipanti al programma nazionale.

6. Gli istituti di ricerca e gli altri enti pubblici e privati dovranno dimostrare di possedere una comprovata esperienza nel settore apistico.

Articolo 3

Presentazione delle domande

- 1. La domanda per partecipare alla procedura selettiva per l'attribuzione dei finanziamenti è redatta, dal soggetto che la presenta (di seguito "proponente"), utilizzando la modulistica predisposta dall'Organismo pagatore (AGEA) e scaricabile dal portale SIAN www.sian.it sotto la voce Utilità > Download > DownloadModulistica > ScaricoModuli > Servizi > Richiesta Atto > Prosegui > settore zootecnia.
- 2. I proponenti presentano una domanda contenente il dettaglio di ogni misura/sottomisura per la quale richiedono il finanziamento (quadro B modello domanda aiuto).
- 3. La domanda, di cui al comma 1, nella quale è obbligatoriamente indicato anche un indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare eventuali comunicazioni, è ulteriormente corredata dalla seguente documentazione:
 - a. statuto e atto costitutivo del proponente, ad esclusione degli enti pubblici;
 - b. consistenza associativa (per i soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3);
 - c. ultimo bilancio consuntivo approvato, ad esclusione degli enti pubblici;
 - d. estratto del verbale dell'organo collegiale (Consiglio di amministrazione, Consiglio direttivo, etc.) che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda di finanziamento (o contributo) (per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, ad esclusione dei soggetti privati, solo qualora previsto dai regolamenti interni);
 - e. struttura operativa (per i soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3);
 - f. descrizione del progetto che il proponente intende realizzare nell'ambito di ciascuna misura/sottomisura, comprese apposite schede che riproducano, in modo sintetico, i contenuti tecnici ed economici del progetto;
 - g. relazione sull'esperienza maturata nell'ambito delle attività riferite alle misure o sottomisure, per le quali è stata presentata la domanda;
 - h. eventuale relazione di cui all'articolo 5, comma 2;



- i. idoneo supporto di memoria fissa, nel quale è disponibile la copia informatica, <u>in formato accessibile</u>, dei file originali, relativi ai punti f. e g.;
- j. copia fotostatica fronte-retro della carta di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda.
- 4. Sul plico contenente la domanda e la documentazione da allegare, è riportata la seguente dicitura: "PIANO APISTICO TRIENNALE 2017/19 SOTTOPROGRAMMA MINISTERIALE ANNUALITA' 2017 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DEI FINANZIAMENTI'.
- 5. Il plico, contenente la domanda e la documentazione da allegare, debitamente sigillato, dovrà pervenire, tassativamente, a pena di esclusione, entro le ore 16.00 del giorno 15 febbraio 2017, al seguente indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea Ufficio PIUE VI via XX settembre 20, 00187 Roma

secondo una delle seguenti modalità:

- a. a mezzo corriere espresso, presso la sede dell'Ufficio postale del Ministero all'indirizzo sopra indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
- b. consegna a mano, presso la sede dell'Ufficio postale del Ministero all'indirizzo sopra indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Articolo 4

Valutazione delle domande di finanziamento e dei progetti

- 1. La valutazione delle domande e dei progetti presentati è effettuata da un'apposita commissione ministeriale, da nominarsi con successivo provvedimento del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, composta da 3 membri, di cui uno con funzione di Presidente. Il provvedimento è adottato successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 2. La valutazione delle domande e dei progetti presentati è effettuata sulla base dei seguenti criteri e modalità operative:



- a. verifica della completezza delle domande e della documentazione allegata. Eventuali irregolarità formali della domanda, ovvero mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, sono segnalate al proponente, assegnando al medesimo cinque giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta, perché le stesse siano rese, integrate o regolarizzate, a pena di esclusione dalla valutazione. In tal caso, il termine per la conclusione della procedura è sospeso, fino al ricevimento della documentazione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, che comportano l'esclusione dalla valutazione, le carenze della documentazione, che non consentono l'individuazione del proponente o del contenuto del progetto;
- b. la commissione, in fase di verifica, ha la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa. Il proponente invia la documentazione richiesta entro il termine tassativo di 5 giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta. In tal caso, il termine per la conclusione della procedura è sospeso, fino al ricevimento della documentazione. Tale documentazione dovrà riferirsi esclusivamente alla richiesta effettuata dalla commissione, essendo esclusa la possibilità di integrazione del progetto già presentato. Le comunicazioni, di cui alla presente lettera avvengono tramite posta elettronica certificata;
- c. valutazione del possesso dei requisiti soggettivi minimi di partecipazione, di cui all'articolo 2. In caso positivo, si procede in base ai punti successivi; in caso negativo, si segue la procedura prevista all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che sospende i termini per la conclusione della procedura;
- d. valutazione della documentazione relativa al progetto, attraverso una analisi di:
 - i. coerenza del progetto alla misura/sottomisura per la quale è stato presentato e rispondenza complessiva agli obiettivi del programma strategico del Ministero, di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, in quanto applicabili;
 - ii. aspetti tecnici ed economici delle attività proposte e delle relative spese. Il proponente avrà riguardo di riportare le relative informazioni in apposite schede, allegate al progetto presentato;
- e. verifica dell'ammissibilità delle spese indicate per l'attuazione del progetto, secondo i criteri riportati all'articolo 5. L'inammissibilità delle spese indicate, per un importo che supera il sessanta per cento (60%) delle spese totali, comporta l'esclusione del progetto;
- f. giudizio finale di ammissibilità al finanziamento, in base all'esito delle valutazioni, di cui alle lettere precedenti.
- 3. Qualora, all'esito della valutazione, di cui al comma 2, siano stati considerati ammissibili due o più progetti per una singola misura o sottomisura, la commissione procede a valutare ciascuno



dei progetti, assegnando un punteggio, in base ai criteri stabiliti nell'Allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

- 4. La commissione effettua la valutazione delle domande e dei progetti entro 20 giorni dalla nomina, fatte salve le previste sospensioni.
- 5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il Ministero procede come segue:
 - a. l'importo complessivo per la misura o sottomisura, di cui all'allegato A, è ripartito in percentuale, assegnando ai progetti il valore percentuale corrispondente ottenuto secondo la formula seguente:

% dell'importo complessivo assegnata al progetto =

[(punteggio) / (somma totale dei punteggi)] x 100

- b. eventuali economie, derivanti dalle assegnazioni di risorse attraverso i criteri di ripartizione stabiliti al presente comma, sono ridistribuite, a concorrenza dell'importo richiesto nella domanda, a partire dal primo classificato in poi, fino ad esaurimento.
- 6. In ogni caso, le risorse assegnate ad un progetto non possono essere superiori a quanto richiesto, per il medesimo, nella domanda.
- 7. Eventuali economie che si dovessero realizzare nell'utilizzo degli importi assegnati a ciascuna misura o sottomisura possono essere utilizzate a maggior copertura di altre misure, ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 2173/2016.
- 8. Fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera c, l'esito delle valutazioni delle domande ricevute è comunicato ad ogni proponente, anche nel caso in cui la domanda non sia ritenuta ammissibile.

Articolo 5

Spese ammissibili

- 1. Sono ammissibili al finanziamento le spese per la realizzazione delle misure e sottomisure:
 - a. relative ai progetti contenuti nelle domande, che siano state approvate secondo la procedura prevista all'articolo 4;
 - b. sostenute, dai soggetti titolari delle domande approvate, ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173.
- 2. Sono ammissibili al finanziamento gli interventi e le relative spese effettuati in conformità all'articolo 5 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173 ed eseguiti nel periodo 1 agosto



2016 – 31 luglio 2017. Le eventuali spese, sostenute prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 3, che sono propedeutiche e necessarie alla realizzazione del progetto afferente alla misura o sottomisura prescelta, devono essere evidenziate nel progetto, corredate da apposita documentazione e da una relazione, che ne evidenzi la necessità e propedeuticità. Tenuto conto che la nuova programmazione è anticipata di un mese rispetto alla precedente, le spese eleggibili non possono sovrapporsi a cavallo dell'annualità 2015/2016 e 2016/2017.

- 3. Tutti i pagamenti effettuati dal proponente relativi alle spese ammesse al finanziamento devono avvenire unicamente tramite bonifico bancario/postale ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e il loro collegamento al conto corrente indicato nella domanda di aiuto ed intestato al beneficiario.
- 4. Non sono comunque ammissibili tutte le spese previste nell'allegato III del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173.

Articolo 6

Domande di erogazione del finanziamento

- 1. La domanda per l'erogazione del finanziamento, comprendente la presentazione delle spese da rendicontare, è effettuata dal beneficiario <u>entro e non oltre il 20 agosto 2017</u>, utilizzando il modulo "Richiesta di liquidazione dell'aiuto" disponibile al medesimo indirizzo internet, di cui all'articolo 3, comma 1.
- 2. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173 e del Manuale delle procedure e dei controlli n. 28 dell'AGEA, e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173, e relativi allegati (di seguito, Manuale).
- 3. Tutta la documentazione presentata, compreso le fatture di acquisto dovranno essere esibite in originale con anche l'attestazione bancaria dell'avvenuto pagamento; sulle fatture originali, all'esito positivo del controllo, sarà riportata l'annotazione: "Ai sensi del Reg. UE 1308/2013, art. 55" ed il numero della domanda.



Articolo 7

Controlli e rendicontazione

- 1. I controlli di natura amministrativa sono effettuati, nell'ambito delle proprie competenze, dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173 e del Manuale.
- 2. I controlli sulle domande per l'erogazione del finanziamento sono effettuati secondo quanto previsto dal Manuale.
- 3. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 2, è nominata una apposita commissione ministeriale, con provvedimento del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, composta da 3 membri, di cui uno con funzione di Presidente. I membri della commissione sono differenti da quelli della commissione, di cui all'articolo 4, comma 1.
- 4. Il pagamento del contributo riconosciuto verrà effettuato dall'O.P. AGEA sulla base dell'elenco di liquidazione presentato dal Ministero, eseguito esclusivamente attraverso bonifico sulle coordinate bancarie/postali indicate dal beneficiario nella domanda presentata.

Articolo 8

Rinuncia

- 1. Il beneficiario può rinunciare in tutto o in parte al contributo richiesto purché tale rinuncia sia formulata per iscritto ed inviata anche per PEC al Ministero **entro e non oltre il 30 aprile 2017**.
- 2. La rinuncia non è ammessa:
 - a. se il beneficiario è stato informato dell'intenzione da parte del Ministero di effettuare un controllo in loco presso di lui;
 - b. se dal controllo amministrativo e/o dal controllo in loco emergono irregolarità;
- 3. Nei casi di rinunce non comunicate o comunicate oltre il termine indicato al comma 1, è prevista l'esclusione del richiedente dalla presentazione della richiesta di aiuto per il successivo anno e, nel primo anno di presentazione della domanda, il medesimo è sottoposto a controllo in loco.

Articolo 9

Ricorsi e penalità

1. Il richiedente può presentare ricorso al Ministero avverso sia i provvedimenti di concessione sia di esclusione dal finanziamento, nelle forme previste dalla legislazione vigente.



- 2. Nei casi di accertata frode o negligenza grave imputabile al richiedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del Reg. (UE) n. 2015/1368, del 6 agosto 2015, che prevedono la restituzione dell'importo indebitamente percepito oltre gli interessi a norma dell'articolo 63, comma 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013.
- 3. Al richiedente che non rispetta i criteri di ammissibilità, degli impegni o degli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato (in tutto o in parte) come previsto dall'articolo 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013.
- 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, è prevista l'esclusione del richiedente dalla presentazione della richiesta di aiuto per i successivi due anni e, nel primo anno di presentazione della domanda, il medesimo è sottoposto a controllo in loco.

Articolo 10

Responsabile del procedimento, quesiti e trattamento dei dati personali

- Il Responsabile unico del procedimento per le attività disciplinate dal presente decreto è l'avv. Marco Cerreto (e-mail: m.cerreto@politicheagricole.it; tel. 06-46654032), in servizio presso la Segreteria della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero.
- 2. Eventuali chiarimenti di natura tecnica relativamente al contenuto del presente decreto possono essere richiesti, dai potenziali proponenti, direttamente al Responsabile, di cui al comma 1, a mezzo e-mail, entro e non oltre il 10 febbraio 2016 alle ore 12.00. Oltre tale termine non sarà preso in considerazione alcun quesito.
- 3. Le eventuali informazioni, chiarimenti e/o precisazioni, relative ai quesiti, verranno diffuse mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ministero, nella sezione di cui all'articolo 11.Tutti i quesiti saranno pubblicati in forma anonima, in formato FAQ, unitamente con la data delle relative risposte.
- 4. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali, conferiti nell'ambito di tali attività, o comunque raccolti dal Ministero a tale scopo, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 è finalizzato unicamente all'espletamento delle relative procedure, nonché delle altre attività ad essa correlate e conseguenti.
- 5. Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nell'articolo 53 del Codice dei contratti, l'esercizio del diritto medesimo può essere esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990.



Articolo 11

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole e alimentari e forestali, nella sezione "Gare".

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE Felice Assenza

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005



$\underline{Allegato\ A}-Ripartizione\ finanziaria$

		Sottomisura	
Misura		Importo annualità 2017	
	A.1	a1.1 corsi di aggiornamento e formazione rivolti a dipendenti di enti pubblica a1.2 corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati	5.000,00 5.000,00
A	A.2	seminari e convegni tematici	261.000,00
11	A.3	azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti schede ed opuscoli informativi	68.000,00
	Totale Misura A		339.000,00
	B.2	indagini sul campo finalizzate all'applicazione di strategie di lotta caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari; materiale di consumo per i campionamenti	80.000,00
	Totale Misura B		80.000,00
	D.3	presa in carico di spese per le analisi qualitative dei prodotti dell'apicoltura	25.500,00
	Totale Misura D		25.500,00
F	F.1	miglioramento qualitativo dei prodotti dell'apicoltura mediante analisi fisicochimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in base all'origine botanica e geografica.	17.000,00
	F.2	ricerche finalizzate alla lotta alle malattie e agli aggressori dell'alveare.	123.000,00
	Totale Misura F		140.000,00
G	Totale Misura G	monitoraggio del mercato	72.000,00
Н	Totale Misura H	miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato	32.500,00
TOTALE			689.000,00



Allegato B – Obiettivi del programma strategico del Ministero

A	miglioramento della qualità dei mieli e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura sul mercato
В	difesa dell'apicoltura e dell'ape dalle patologie e dagli inquinanti
С	monitoraggio della produzione e del mercato con elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei fattori produttivi ed economici utili a sostenere le aziende e alla elaborazione dei piani strategici e gestionali
D	attività di ricerca strettamente finalizzate al miglioramento dell'apicoltura e al superamento delle criticità esistenti, condivise con le organizzazioni apistiche



<u>Allegato C</u> – Criteri per la valutazione delle domande relative alle azioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 annualità 2017 e conseguente formazione delle graduatorie e percentuali di assegnazione

(da applicare in presenza di più progetti ammissibili per la medesima misura/sottomisura)

Il punteggio da assegnare ai progetti è calcolato come segue:

- I. calcolo del punteggio relativo alla <u>rappresentatività associativa e delle tipologie di ente, istituto, organizzazione</u>, con le specifiche ponderazioni di cui alla Tabella A (incidenza 50%)
- II. calcolo del punteggio relativo alla <u>valutazione funzionale e tecnico-organizzativa</u> delle iniziative proposte, con le specifiche ponderazioni di cui alla Tabella B
 (incidenza 50%)
- III. calcolo del punteggio finale, come somma dei punteggi ottenuti ai punti I e II
- IV. redazione della graduatoria finale, in base ai punteggi ottenuti al punto III



(segue Allegato C)

Tabella A – Rappresentatività (incidenza: 50% del punteggio finale complessivo)

	F	Peso		Voto ponderato (peso x voto)/100
Criteri	Enti e istituti di ricerca	Forme associate (D.M. 25 marzo 2016, n. 2173)	Voto (0-10)	
Rilevanza territoriale dell'Ente o Istituto di ricerca	40		(1)	
Specificità attività dell'Ente o Istituto di ricerca	40		(2)	
Numero apicoltori P.IVA		25	(3)	
Numero alveari		35	(3)	
Numero apicoltori autoconsumo		10	(3)	
Esperienza maturata dal soggetto attuatore (per numero anni riferiti ad attività simili ed affini a quelle previste)	20	15	(4)	
Organizzazione produttori riconosciuta O.P.		15		
Totale	100	100		

Note:

- (1) il voto si assegna valutando l'importanza dell'Ente in ambito territoriale:
 - Istituto o Ente di rilevanza internazionale (es. centro di riferimento europeo o mondiale per la lotta alla Varroasi): voto 10
 - Istituto o Ente di rilevanza nazionale (es. Ente di riferimento nazionale di supporto della P.A e del settore privato): voto 7
 - Istituto o Ente di rilevanza locale: voto 2
- (2) il voto si assegna valutando la specificità della missione dell'Ente:
 - Ente specializzato in esclusiva nel settore apistico: voto 10
 - Ente specializzato nella ricerca agraria: voto 5
 - Altro: voto 2

⁽³⁾ per ognuno di questi criteri il voto si assegna secondo la formula seguente:



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Voto= (valore indicato da singolo beneficiario)/(somma valori indicati da tutti i beneficiari) x 10

 $^{(4)}$ il voto si assegna valutando l'esperienza maturata in anni secondo i valori:

<1: voto 0
1anno voto 1
2-4 anni: voto 2
5-7 anni: voto 6
8-10 voto 8
>10 anni: voto 10



(segue Allegato C)

 $Tabella\ B\ -\ Valutazione\ funzionale\ e\ tecnico-organizzativa\ (incidenza:\ 50\%\ del\ punteggio$

finale complessivo)

mare compressivo)		Peso	T 7 4	Voto	
Criteri	Misure A - B - D - H	Misura G	Misura F	Voto (0-10)	ponderato (peso x voto)/100
Livello descrittivo delle iniziative da svolgere: chiara e appropriata definizione degli obiettivi, metodi e risultati attesi	10	10	10	(1)	
Coerenza con gli obiettivi del piano strategico del Ministero, in particolare in riferimento a: miglioramento della qualità dei mieli e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura sul mercato; difesa dell'apicoltura e dell'ape dalle patologie e dagli inquinanti;	40			(2)	
monitoraggio della produzione e del mercato con elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei fattori produttivi ed economici utili a sostenere le aziende e alla elaborazione dei piani strategici e gestionali;		40		(3)	
attività di ricerca strettamente finalizzate al miglioramento dell'apicoltura e al superamento delle criticità esistenti, con particolare riferimento all'ampiezza di condivisione con le forme associate partecipanti al programma nazionale			40	(4)	
Congruità delle spese proposte rispetto alla spese ammissibili previste dal bando	30	30	30	(5)	
Livello di rilevanza e ricaduta generale dell'intervento proposto (sia in termini di ricaduta generale per il comparto, sia in termini di diffusione nazionale dell'attività)	10	10	10	(6)	
Livello quanti-qualitativo delle risorse impiegate (delle strutture, attrezzature e risorse umane impiegate)	10	10	10	(7)	
Totale	100	100	100		



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

⁽¹⁾ il voto si assegna valutando la chiarezza del progetto secondo i seguenti valori:

voto 9-10 Eccellente: Ottima: voto 6-8 Buona: voto 5-7 voto 0-4 altro:

(2) il voto si assegna valutando la coerenza del progetto con gli obiettivi riportati in allegato B secondo i seguenti valori:

> Eccellente: voto 9-10 voto 6-8 Ottima: voto 5-7 Buona: altro: voto 0-4

(3) il voto si assegna valutando l'aderenza della rilevazione con i punti da i) a ix) elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368 della Commissione, secondo i seguenti valori:

9 punti: voto 10
Ogni punto < 9 2 voti in meno
Punti minimi 4: voto 0

Punti minimi 4: voto 0

⁽⁴⁾ il voto si assegna valutando l'ampiezza della condivisione del progetto con le "Forme associate" (F.A.) di livello nazionale secondo i seguenti valori:

> 5 o più F.A.: voto 10 4 F.A.: voto 8 3 F.A.: voto 6 voto 6 voto 4 2 F.A.: 1 F.A.: voto 2

(5) il voto si assegna valutando la congruità delle spese previste con i costi medi praticati sul territorio nazionale secondo i seguenti valori:

> Eccellente: voto 9-10 Ottima: voto 6-8 Buona: voto 5-7



altro: voto 0-4

- ⁽⁶⁾ il voto si assegna valutando rilevanza e ricaduta generale dell'intervento proposto in ambito territoriale secondo i seguenti valori:
 - rilevanza internazionale (es. nel caso di attività che si inquadrano in una strategia concordata a livello sovranazionale): voto 10
 - rilevanza nazionale: voto 7
 - rilevanza locale: voto 2
- ⁽⁷⁾ il voto si assegna valutando il livello quanti-qualitativo delle risorse impiegate (strutture, attrezzature e risorse umane impiegate) secondo i seguenti valori sommabili:
 - utilizzo strutture proprie: voti 3
 - utilizzo attrezzature proprie: voti 3
 - impiego risorse umane proprie: voti 2
 - impiego ricercatori laureati avventizi: voti 2

I voti ottenuti con la somma dei voti assegnati nelle due distinte valutazioni vengono utilizzati per formare le graduatorie e assegnare le risorse richieste.